



MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

VIA PLINIO, 26 – 80054 POMPEI (NA)

ACCORDO OPERATIVO

in attuazione dell'art. 5 della Convenzione PA-POMPEI | 19/03/2021 | CONVENZIONI

ITALIA rep. 15, relativamente al servizio di allestimento, di direzione tecnica, di borderò e del

“servizio sala” dello spettacolo “Gli Arcanesi: Stop the War! Riscrittura da Aristofane”, nell’ambito

del progetto didattico Pompei Teatro “Sogno di volare”.

Fondi: le prestazioni di cui al presente accordo sono finanziate con Fondi ordinari del Parco

Archeologico di Pompei.

Durata: giorni 25 naturali e consecutivi;

TRA

Il Ministero della Cultura (MIC) - PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI con

sede in 80054 Pompei, alla via Plinio, 26 C.F. 90083400631), in persona del Direttore

generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a

Weingarten, il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso

la sede dell'Istituto (di seguito, per brevità anche denominato “PAP”,

“Amministrazione” e, unitamente all'altra parte, “Parti”);

E

L'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI, d'ora in

poi denominata “Il Teatro”, con Sede legale in Napoli, Piazza Francese, 46 - cap 80133

– (partita iva 04489811218) – in persona del Vicepresidente Vicario, legale rappresentante p.t. dott.ssa Stefania Brancaccio nata a Napoli il 21/06/1949 c.f. BRNSFN49H61F839O, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione (di seguito, per brevità anche denominato “Associazione”, “Teatro” ed unitamente all'altra parte, “Parti”);

* * *

Si premette quanto segue:

- il Parco archeologico di Pompei è Istituto del MiC, dotato di autonomia speciale, in virtù del D.M. n. 44 del 23.01.2016, che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere, tutelare, diffondere i valori culturali identitari del sito non limitati ai beni materiali, ma estesi ai beni immateriali al sito connessi e riconducibili;

- l'Associazione Teatro Stabile di Napoli è associazione riconosciuta, iscritta al n. 1402 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura – UTG di Napoli, che ha tra gli scopi statutari quello di promuovere manifestazioni teatrali e culturali, in particolare nell'ambito della Città e della Provincia di Napoli;

- in data 19/03/2021 il Parco e l'Associazione Teatro Stabile di Napoli hanno sottoscritto Convenzione rep. n. 15, per la durata di anni quattro (2021-2022-2023-2024), avente ad oggetto un progetto di valorizzazione presso il Teatro Grande di Pompei, mediante la realizzazione di una rassegna teatrale di drammaturgia;

-il PAP, in virtù della precitata Convenzione, può usufruire di allestimenti scenici nella disponibilità del Teatro Stabile, ubicati presso il Teatro Grande di Pompei, soprattutto nel periodo estivo, ottenendo, in tal modo, anche per altri progetti teatrali prodotti dal PAP medesimo, tra i quali il progetto “Sogno di volare”, un notevole risparmio sulla

spesa pubblica;

- Pompei Teatro “Sogno di volare” è un progetto di formazione rivolto alle scuole del territorio di riferimento del Parco Archeologico di Pompei che nasce su iniziativa del Parco in coerenza della *mission* definita dal proprio Statuto, ex art. 2 dello stesso e dei compiti assegnati ai luoghi della cultura, secondo la definizione di Museo, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 42/2004 (e della più completa definizione dell’ICOM ripresa dall’art. 1 del DM 23 dicembre 2014);

- il R.U.P del precitato progetto è il Funzionario archeologo del Parco, dott.ssa Maria Rispoli, giusta nomina prot. n. 11327 del 18.10.2022;

- in data 24/03/2023 è stato acquisito prospetto di previsione di spesa per la realizzazione dei servizi necessari per l’allestimento, ritenuto congruo dal RUP;

- con decreto PA-POMPEI|09/05/2023|DECRETO 145, il Parco ha autorizzato la sottoscrizione del presente accordo operativo in attuazione dell’art. 5 della Convenzione, rep. n. 15 del 19/03/2021 sottoscritta con la Associazione Teatro Stabile della città di Napoli per le motivazioni *ut supra* esposte.

* * *

Visti il d.lgs. n. 42/2004 e *ss.mm.ii.* recante Codice dei beni culturali e del paesaggio ed in particolare l'articolo 111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste tra l'altro nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6 d.lgs. cit.;

dato atto che lo scopo dello spettacolo/laboratorio rientra nelle più generali finalità di promozione e valorizzazione del Sito;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e *ss.mm.ii.*;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

1.1. Le premesse, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

2 – Oggetto dell'accordo.

2.1. Il Parco archeologico di Pompei e l'Associazione Teatro Stabile della città di Napoli si impegnano a collaborare alla realizzazione dello spettacolo teatrale "*Gli Arcanesi: stop the war! Riscrittura da Aristofane*", presso il Teatro grande di Pompei e relativo al progetto didattico "Pompei Teatro 'Sogno di volare'".

2.2. Le rappresentazioni vengono stabilite in numero di 2 per le seguenti date: 27- 28 maggio 2023, presso il Teatro Grande di Pompei.

Sono previste, altresì, prove aperte e giorni di allestimento.

2.3. Le Parti convengono espressamente che il presente accordo è valido unicamente per la motivazione richiesta ed è fatto espresso divieto di utilizzo ulteriore o diverso rispetto a quello previsto nell'oggetto, senza la preventiva autorizzazione del PAP; per le eventuali rappresentazioni del medesimo spettacolo/laboratorio al di fuori del Teatro di Pompei il Parco non corrisponderà alcun ulteriore rimborso né potrà essere ritenuto responsabile per le rappresentazioni che esulano da quelle espressamente indicate nel presente atto.

3 – individuazione delle spese.

Per la particolare complessità delle attività oggetto del presente atto, nonché della realizzazione dello spettacolo, sarà quantificato a carico del Parco archeologico di

	Pompei, quale rimborso delle spese sostenute dalla Associazione Teatro Stabile della	
	città di Napoli, come da prospetto allegato, un importo massimo sino alla somma di €	
	110.000,00 escluso I.V.A., per i mezzi messi a disposizione dall'Associazione e per il	
	personale coinvolto nelle attività, spesa che il PAP ha potere di sostenere in virtù di	
	impegno numero 107/2023 cap. 1.2.1.085;	
	Le parti concordano che tale importo viene riconosciuto all'Associazione Teatro Stabile	
	della città di Napoli quale ristoro delle spese effettivamente sostenute, e quindi da	
	rendicontare, tali da escludere il pagamento di corrispettivi comprensivi di qualsivoglia	
	marginale di guadagno.	
	Il pagamento avverrà dietro presentazione di formale rendicontazione delle spese	
	effettivamente sostenute mediante esibizione delle fatture; il rimborso avverrà mediante	
	trasferimento bancario sul c/c dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa.	
	Oltre ai costi relativi al personale interno, sono ammissibili i costi relativi alle risorse	
	umane non legate da un rapporto di lavoro dipendente ma coinvolte a vario titolo	
	attraverso contratti di lavoro autonomo e di collaborazioni o di prestazioni occasionali	
	con l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli nelle attività direttamente riferibili	
	al presente accordo.	
	Rientrano nella voce relativa ai rimborsi anche le spese relative ai materiali e alle	
	attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono indispensabili e utilizzati per le	
	attività oggetto del presente accordo.	
	4 – Oggetto del servizio	
	La Associazione, con la sottoscrizione del presente accordo, si obbliga ad effettuare:	
	a. allestimento	

Per consentire la realizzazione del progetto sarà necessario un allestimento dell'area;

L'attività di allestimento riguarderà la preparazione del Teatro Grande di Pompei e la

costruzione di un *back stage* alle spalle del Teatro, per la realizzazione dell'area tecnica,

dei bagni e dei camerini per gli attori.

Per quanto concerne lo spazio individuato per la rappresentazione drammaturgica,

L'Associazione si impegna ad eseguire, secondo le regole dell'arte, i seguenti servizi:

1. rifacimento del palcoscenico del Teatro grande, mediante eliminazione delle assi ammalorate dalla esposizione alle intemperie stagionali;

2. montaggio delle torri *labyer* necessarie per il posizionamento delle luci di sala, sia per l'illuminazione del palco, sia per permettere che il flusso del pubblico avvenga in

ingresso ed in uscita nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, oltre che per il posizionamento delle casse;

3. montaggio dell'impianto audio per la diffusione del suono;

4. posizionamento di una postazione di regia audio e video, dalla quale gestire illuminazione e suono.

b. Area back stage.

L'Associazione dovrà, altresì, provvedere:

1. a realizzare una pedana per livellare il declivio della zona antecedente il palcoscenico, dove saranno posizionati i depositi tecnici, i bagni e i camerini;

2. al montaggio di depositi tecnici dove stivare tutti i flight case (casce per il ricovero di materiale) e i materiali tecnici;

3. al montaggio di camerini per la produzione e i tecnici, definiti "locali tecnici";

4. al montaggio di camerini per gli attori;

5. alla realizzazione dei bagni.

c. Direzione tecnica

Il teatro di Napoli supporterà il Parco archeologico di Pompei e la Fondazione Ravenna

Teatro Manifestazioni nel coordinare l'aspetto tecnico del progetto che culminerà nella

rappresentazione dello spettacolo "Gli Arcanesi". Il coordinamento riguarderà le

forniture tecniche, i noleggi, sia il lavoro di direttori di scena, elettricisti, macchinisti,

fonici e sarte per il corretto svolgimento dell'attività.

d. Biglietteria e servizio di sala

L'associazione si occuperà dei seguenti servizi:

1. gestione della biglietteria
2. gestione diretta del servizio SIAE
3. servizio di sala e maschere
4. accoglienza al pubblico
5. produzione

5 – Responsabili e referenti.

Le Parti individuano rispettivamente propri responsabili e referenti per l'organizzazione

e lo svolgimento della manifestazione nelle persone di:

- dott.ssa Maria Rispoli (Funzionaria Archeologa), per il Parco;
- dott. Domenico Basso (Direttore Operativo), per l'Associazione.

6 - Rimborso

Il rimborso avverrà a seguito della corretta rendicontazione delle spese sostenute. Il

rimborso avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo

bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, di

cui alla dichiarazione sulla tracciabilità sui flussi finanziari ex Legge n. 136/2010. Il pagamento delle fatture da rimborsare sarà condizionato alla regolarità contributiva dell'Operatore economico, accertata d'ufficio dal Parco, mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva ed in caso di pagamento superiore all'importo di € 5.000,00 sarà condotto l'accertamento circa le inadempienze relative agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento (cosiddetta "verifica Equitalia"). Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati alla Associazione, a mezzo PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento, relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà del Parco di avvalersi della risoluzione dell'accordo. La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Operatore. L'O.E. sarà tenuto a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento esonerando, in difetto di tale notificazione, l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

7 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

Le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi all'accordo, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136.

L'Associazione ha fornito, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, la comunicazione contenente gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi della

Legge 136/2010 (tracciabilità):

INTESTATARIO: Associazione Teatro Stabile della città di Napoli

IBAN– IT34F010050340000000047289

Persona o persone abilitata/e ad operare sul c/c: Domenico Basso

Qualifica: Direttore operativo della Associazione Teatro Stabile della città di Napoli

Codice fiscale: BSS DNC 57A29 F839R

Nato a Napoli il 29/01/1957

Indirizzo: Via Lieti a Capodimonte 51/B (Napoli)

9 – Annullamento e penali

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, previsti dalle vigenti leggi, di fronte ai quali il presente accordo sarebbe da considerarsi risolto senza oneri per le parti, nel caso in cui lo spettacolo/laboratorio non potesse avere luogo per ragioni imputabili alla Associazione, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale fissata in complessivi Euro 20.000,00 (ventimila/00).

10 – Sicurezza in materia di tutela dei lavoratori

10.1 Il legale rappresentante della Associazione si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri dipendenti, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato; in aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art. 2 c.1 lettera a) del d.lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del d.lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano.

10.2. Sono a carico della Associazione, per l'intero periodo di validità del presente accordo, il rispetto e l'osservanza di tutte le misure necessarie a tutelare l'incolumità fisica dei partecipanti e prestatori di lavoro, fatta eccezione per il personale, i lavoratori e

i collaboratori del PAP.

Per tale motivo, nessun addebito di responsabilità potrà essere imputato al PAP per danni, di qualsiasi natura, cagionati a persone o cose per tutta la durata della predisposizione e messa in scena dello spettacolo/laboratorio in riferimento ai lavoratori e collaboratori della Associazione.

10.3. la Associazione si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi relativi ai propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, anche artistici derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

10.4. Tutto il personale impiegato dalla Associazione dovrà essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi;

10.5. Il personale della Associazione impegnato nella realizzazione delle attività sopracitate è tenuto ad osservare i principi e ad adeguarsi ai comportamenti indicati dal Codice Etico del MiC pubblicato sul sito istituzionale del Ministero;

Le violazioni di cui sopra comportano la risoluzione dell'accordo, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione.

10.6. La Associazione è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le attività;

10.7. La Associazione assume ogni responsabilità in termini di legge per danni provocati dal proprio personale che espleta il servizio all'interno e in danno agli spazi del PAP e nel corso delle attività;

10.8. La Associazione è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, nonché tutte le norme applicabili in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08.

11 – Polizza assicurativa

11.1. La Associazione ha stipulato polizza assicurativa valida ed efficace, a copertura di tutti gli eventuali danni ad opere ed impianti preesistenti e di responsabilità civile verso terzi, persone o cose, con un massimale per singolo evento di € 3.000.000,00 (di qualsiasi natura);

11.2. la Associazione è responsabile, nei confronti del PAP, per qualunque danno cagionato, con qualunque azione od omissione a titolo doloso o colposo dal proprio personale a terzi, alle cose e agli ambienti dei locali e dei luoghi, per tutto il periodo di durata del presente accordo;

12 – Cause di risoluzione dell'accordo.

1. IL PARCO ha facoltà di risolvere l'accordo dandone comunicazione a mezzo PEC senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

~~- sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso il Parco, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati;~~

- emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della Associazione che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423;

- inadempimento alle disposizioni del Direttore riguardo ai tempi d'esecuzione dello

	spettacolo/laboratorio come indicati all'art. 1;	
	- grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di accordo tale da compromettere	
	la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto;	
	- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
	sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	- non rispondenza alle specifiche di accordo e allo scopo dell'opera artistica;	
	- perdita, da parte della Associazione dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e	
	ss.mm.ii. quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che	
	inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;	
	- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 legge	
	13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.	
	- La Associazione è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.	
	- Nel caso di risoluzione, il Parco è obbligato soltanto al pagamento della prestazione	
	regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento	
	dell'accordo.	
	13 – Protocollo di legalità	
	La Associazione è obbligata all'osservanza delle norme di legge in materia di misure	
	contro la delinquenza mafiosa (così come da protocollo di legalità sottoscritto in data	
	5.11.2007 con l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli. L'Appaltatore si impegna a	
	dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione anche al Parco	
	Archeologico di Pompei, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o	
	condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti	
	dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari	

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, lavoro simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.); resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria; l'Appaltatore si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Pompei e la Prefettura.

14 - Riservatezza e proprietà dei documenti

La Associazione dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le fotocopie, le informazioni tecniche e tecnologiche, relative all'esecuzione dell'accordo e non farne uso se non per l'esecuzione dello spettacolo.

La Associazione risponde a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori e assicura che anche da parte di questi ultimi che tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti della Stazione appaltante consegnati alla Associazione come anche quelli da quest'ultimo redatti e predisposti rimangono di proprietà esclusiva del PAP.

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, come recepito dal d.lgs. n. 101/2018, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Accordo.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Accordo sono esatti e

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto della legislazione vigente.

15 – Obbligo di restituzione di copia sottoscritta dell'accordo e assolvimento dell'imposta di bollo e registrazione.

La Associazione si obbliga a far pervenire a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo pa-pompei@pec.cultura.gov.it un esemplare del presente accordo debitamente controfirmato digitalmente dal legale rappresentante della Associazione nella stessa data di inoltro da parte del PAP, unitamente a copia di documento di identità del firmatario e al modello di dichiarazione sostitutivo del pagamento delle marche da bollo. La registrazione del presente atto avverrà a cura e spese della Parte che vi abbia interesse, in caso d'uso.

16 - Cessione dell'accordo e cessione dei crediti

16.1 E' vietata la cessione dell'accordo sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

17 - Recesso

Il Parco avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, dandone preavviso a mezzo PEC.

18 - Foro competente

Ogni controversia, inerente all'esecuzione ovvero all'interpretazione del presente accordo, sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di

Torre Annunziata (NA), per espressa pattuizione delle Parti.

19 - Clausola di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo trovano applicazione le disposizioni del Codice civile e delle normative applicabili in materia nell'ambito dell'Ordinamento giuridico italiano. La Associazione dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le disposizioni del presente accordo.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Le parti, per accettazione del presente accordo, nonché per accettazione espressa ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 20, 21 sottoscrivono il presente atto.

Il presente accordo consta di n. 14 pagine ed è stipulato in modalità elettronica mediante apposizione di firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

PER L'ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTÀ DI NAPOLI

IL VICEPRESIDENTE VICARIO

Stefania Brancaccio

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchriegel